

BOZZE DI STAMPA

3 luglio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (1138-A)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MAGNI, DE CRISTOFARO, BOCCIA, FRANCESCHELLI, NAVE, Sabrina LICHERI, Enrico BORGHİ, FREGOLENT, LOMBARDO, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1138-A

Premesso che,

- il decreto-legge in conversione presenta profili di criticità in relazione alla sussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza: pur sussistendo l'esigenza di far fronte a talune esigenze del settore agricolo e degli allevamenti, il complesso delle disposizioni inserite nel provvedimento mal si prestano ad essere affrontate con lo strumento della decretazione d'urgenza e richiederebbero, al contrario, risposte meditate e opportunamente approfondite in sede legislativa, ciò che non è adeguatamente consentito dai tempi necessariamente compressi del procedimento di conversione in legge di un decreto-legge; e infatti, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata su materie che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incidono direttamente sulla tenuta di principi costituzionali;

- il decreto-legge in conversione reca interventi che presentano un elevato tasso di eterogeneità. I cinque Capi del provvedimento disciplinano materie molto diverse tra loro e riguardano interventi per il settore agricolo e della diffusione delle malattie negli allevamenti, della siccità e in tema di imprese di interesse strategico; vi sono inoltre alcune disposizioni - gli articoli 9 e 10 - che riguardano gli organi di controllo che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del decreto legge in conversione e di cui non si ravvisa la necessità e l'urgenza, confermando quanto già osservato in merito alla inopportunità dell'uso del decreto legge per affrontare tali questioni;

- l'uso improprio della decretazione d'urgenza, per costante affermazione della Corte costituzionale - a partire almeno dalla sentenza n. 171/2007 - incide non solo sul corretto assetto dei rapporti tra Parlamento e Governo e, dunque, sulla tenuta della forma di governo parlamentare, ma ha anche rilevanti ulteriori implicazioni; dal momento che, infatti, la riserva alle Camere della funzione legislativa e la straordinarietà delle deroghe ad essa - come disciplinata dalla Costituzione - appare correlata "alla tutela dei valori e diritti fondamentali", il ricorso improprio alla decretazione d'urgenza, indebitamente spostando il baricentro della funzione legislativa dal Parlamento al Governo, allontana l'adozione delle norme primarie dall'organo "il cui potere deriva direttamente dal popolo" (C. Cost., sent. n. 171/2007, Cons. dir., par. 3); ciò appare suscettibile di incidere sulla stessa forma di Stato e sulla tenuta di molteplici parametri costituzionali, specie nel caso in cui - come per il decreto-legge in conversione - il provvedimento incida su diritti fondamentali delle persone e delle imprese;

- sussistono inoltre forti criticità in relazione ad alcune puntuali disposizioni del decreto-legge in conversione. In particolare, con riferimento all'articolo 4, in tema di rafforzamento del contrasto delle pratiche sleali si ravvisa l'inopportunità del ricorso alla disciplina di tali materie con lo strumento della decretazione d'urgenza, tanto più grave se si considera la mancata adozione negli anni 2023 e nel corrente anno della legge annuale sulla concorrenza che rappresenta la sede designata ad affrontare le materie della concorrenza, della rimozione delle barriere e degli ostacoli per le attività imprenditoriali, della tutela delle imprese e dei consumatori e del contrasto alle pratiche sleali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, degli articoli da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

- a seguito dell'esame in Commissione, sono state introdotte numerose norme che, oltre a rendere ancora più eterogeneo il contenuto del provvedimento in esame, presentano svariati profili di delicatezza e complessità, che vanno ad incidere direttamente anche sulla tenuta di principi costituzionali. Tra le molteplici materie, emergono in tutta evidenza le problematiche legate all'introduzione dell'articolo 4-ter recante "Interventi in materia di rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare", e l'introduzione nel provvedimento dell'articolo 9-quater con il quale si prevede l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN

Spa nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea. Tale disposizione, oltre a non avere i requisiti di necessità ed urgenza, risultava espunta dal decreto-legge in esame prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale e nonostante ciò inserita nel testo durante l'esame in Commissione in palese contrasto con i rilievi già formulati nel merito;

- sarebbe stato invece necessario intervenire in modo straordinario, determinato e con urgenza in materia di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare, ma non sono state introdotte, disattendendo gli annunci fatti dallo stesso Governo, misure realmente efficaci e tali da risolvere minimamente il problema;

Tutto ciò premesso,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 1138-A
